

Norme Tecniche



IL PRESIDENTE

Elio Mosele

IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Elisabetta Pellegrini

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Gianluigi Scamperle - *Capo progetto*

Giovanni Borini

Daria Ferrari

Elisabetta Gasparrini

Luca Ghidini

Aldo Sala

Graziano Scarsini

I COLLABORATORI

Serena Giuliani

Andrea Marchi

Andrea Taioli

Paolo Tertulli

I CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Museo di Civico di Storia Naturale di Verona

Alessandra Aspes, Leonardo Latella, Paola Modena,

Paolo Triberti, Adriano Zanetti, Serena Tarocco

Università di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche

Nicola Sartor, Giovanni Tondini, Federico Perali, Gianpaolo Mariutti,

Roberto Prisco, Paola Savi, Cesare Surano, Dario Barba,

Emanuela Bullado, Nicola Tomasi, Angelo Toffaletti

Studio Nucci & Associati

Enrico Nucci, Lorena Benedetti, Alberto Cò, Alessia Canteri

Agenda 21 Consulting S.r.l.

Massimo De Marchi, Simone Dalla Libera,

Giacomo Cinotti, Chiara Fracon

Dipartimento ARPAV di Verona

Studio Legale Barel Malvestro & Associati

Bruno Barel, Mario Panzarino

Norme Tecniche

INDICE

NORME GENERALI	1
<i>Art. 1 – Natura, oggetto ed elaborati del PTCP.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – Normativa tecnica.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Attuazione ed adeguamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Monitoraggio.....</i>	<i>4</i>
PARTE I VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4
TITOLO 1 VINCOLI AMBIENTALI.....	4
<i>Art. 5 - Obiettivo.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Definizione e identificazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Attuazione Dei Vincoli.....</i>	<i>5</i>
TITOLO 2 AMBITI DI INTERESSE STORICO	5
<i>Art. 8 - Obiettivi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Definizione e identificazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Attuazione.....</i>	<i>6</i>
PARTE II FRAGILITÀ.....	6
TITOLO 1 AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO	6
<i>Art. 11 - Obiettivo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Definizione e identificazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 – Area di frana.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Area soggetta a valanghe.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 – Area soggetta ad erosione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 – Area di conoide.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 – Area soggetta ad amplificazione sismica (scarpate rocciose).....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 – Area soggetta a sprofondamento carsico.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 – Area soggetta ad inondazione periodica (area esondabile).....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 – Area a deflusso difficoltoso (area a periodico ristagno idrico).....</i>	<i>10</i>
TITOLO 2 FRAGILITÀ AMBIENTALE	11
<i>Art. 21 - Obiettivo.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 - Definizione e identificazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 – Grotta.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 – Fascia delle risorgive.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 – Sito a rischio di incidente rilevante.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 – Sito inquinato.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 – Discariche.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30 - Miniere in concessione.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31 - Approvvigionamento idrico.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32 - Risanamento idrico.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 33 - Centrali elettriche ed elettrodotti.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34 – Impianti di comunicazione elettronica e radiotelevisiva.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35 – Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare.....</i>	<i>16</i>

TITOLO 3 DIFESA DALL'INQUINAMENTO	17
<i>Art. 36 - Obiettivi</i>	17
<i>Art. 37 - Definizione e identificazione</i>	17
<i>Art. 38 - Inquinamento atmosferico</i>	17
<i>Art. 39 - Inquinamento idrico</i>	18
<i>Art. 40 - Inquinamento del suolo</i>	18
<i>Art. 41 - Inquinamento acustico</i>	18
<i>Art. 42 - Inquinamento elettromagnetico</i>	19
<i>Art. 43 - Inquinamento luminoso</i>	19
<i>Art. 44 - Inquinamento da radon</i>	19
PARTE III SISTEMA AMBIENTALE	19
TITOLO 1 RETE ECOLOGICA	19
<i>Art. 45 - Obiettivo</i>	19
<i>Art. 46 - Definizione e identificazione</i>	20
<i>Art. 47 - Attuazione della rete ecologica</i>	21
<i>Art. 48 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico</i>	22
<i>Art. 49 - Area di connessione naturalistica</i>	23
<i>Art. 50 - Area di rinaturalizzazione</i>	24
TITOLO 2 AREE AGRICOLE E FORESTALI	24
<i>Art. 51 - Obiettivo</i>	24
<i>Art. 52 - Definizione e identificazione</i>	24
<i>Art. 53 - Attuazione</i>	25
PARTE IV SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE.....	26
TITOLO 1 INSEDIATIVO PRODUTTIVO.....	26
<i>Art. 54 - Obiettivi</i>	26
<i>Art. 55 - Definizione</i>	26
<i>Art. 56 - Ambiti produttivi di interesse provinciale</i>	27
<i>Art. 57 - Ambiti produttivi di interesse provinciale consolidati</i>	28
<i>Art. 58 - Ambiti produttivi di interesse provinciale con potenzialità di sviluppo strategico</i>	28
<i>Art. 59 - Ambiti produttivi di interesse comunale</i>	29
<i>Art. 60 - "ZAI storica" di Verona</i>	30
<i>Art. 61 - Polo di nuovo sviluppo</i>	31
TITOLO 2 INSEDIATIVO RESIDENZIALE	31
<i>Art. 62 - Obiettivo</i>	31
<i>Art. 63 - Attuazione</i>	32
TITOLO 3 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.....	32
<i>Art. 64 - Obiettivo</i>	32
<i>Art. 65 - Definizione</i>	33
<i>Art. 66 - Attuazione delle grandi strutture di vendita</i>	33
<i>Art. 67 - Esercizi commerciali di vicinato</i>	34
TITOLO 4 INSEDIATIVO TURISTICO-RICETTIVO	34
<i>Art. 68 - Obiettivi</i>	34
<i>Art. 69 - Attuazione</i>	35
TITOLO 5 SISTEMA INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO.....	36
<i>Art. 70 - Obiettivi</i>	36
<i>Art. 71 - Definizione</i>	36

Art. 72 - Poli scolastici.....	36
Art. 73 - Infrastrutture scolastiche non connesse.....	37
TITOLO 6 SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ SU GOMMA.....	37
Art. 74 - Obiettivi.....	37
Art. 75 - Definizione.....	37
Art. 76 - Rete autostradale.....	38
Art. 77 - Rete viaria principale.....	38
Art. 78 - Rete viaria integrativa.....	39
Art. 79 - Rete viaria secondaria.....	39
Art. 80 - Nodi di connessione.....	40
Art. 81 - Criticità viabilistica in centro urbano.....	40
Art. 82 - Strade mercato.....	40
Art. 83 - Punti di stick trafic.....	41
TITOLO 7 SISTEMA INFRASTRUTTURALE ALTERNATIVO ED INTEGRATIVO ALLA MODALITÀ GOMMA PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI.....	41
ART. 84 - Obiettivi.....	41
Art. 85 - Definizione e identificazione.....	41
Art. 86 - Attuazione.....	41
Art. 87 - Portualità.....	42
TITOLO 8 SISTEMA DELLA MOBILITÀ SLOW.....	43
Art. 88 - Obiettivi.....	43
Art. 89 - Definizione.....	43
Art. 90 - Attuazione.....	43
TITOLO 9 SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI ED OPERE.....	44
Art. 91 - Obiettivi.....	44
Art. 92 - Definizione.....	44
Art. 93 - Attuazione.....	44
PARTE V SISTEMA PAESAGGISTICO.....	45
TITOLO 1.....	45
Art. 94 - Obiettivo.....	45
Art. 95 - Definizione.....	45
Art. 96 - Attuazione.....	46

Legenda (v. Norme Generali, art. 2 comma 2)

- P prescrizioni

NORME GENERALI

Art. 1 – Natura, oggetto ed elaborati del PTCP

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona, di seguito denominato PTCP, redatto secondo le disposizioni dell'art. 20 del D. Lgs 267/2000, dell'art. 57 del D. Lgs 112/1998 e dell'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 11/2004, costituisce atto di pianificazione, programmazione e coordinamento delle politiche e degli interventi di interesse provinciale e sovracomunale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo, all'organizzazione e all'equa distribuzione dei servizi di area vasta.

2. Il PTCP prende in considerazione la totalità del territorio provinciale e, conformemente ai principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio provinciale attuando politiche di concertazione e fornendo direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione comunali, specifica le indicazioni della pianificazione regionale e determina le politiche settoriali della Provincia.

3. Nel perseguimento delle finalità di legge e degli obiettivi di cui ai precedenti commi, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- a. definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele ambientali;
- b. definisce i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale o sovracomunale;
- c. articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle opere di rilevanza nazionale e regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie locali e perseguendo l'interesse generale dei cittadini;
- d. in accordo con le direttive fornite della pianificazione regionale, individua le ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando e coordinando le diverse linee di assetto e di sviluppo del territorio;
- e. definisce i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, individua i criteri e le soglie del loro uso e stabilisce le condizioni ed i limiti di sostenibilità territoriale ed ambientale delle previsioni della pianificazione comunale che comportano effetti di rilevanza sovracomunale;
- f. coordina l'attuazione delle previsioni della pianificazione territoriale vigente con la realizzazione delle opere, infrastrutture e servizi di rilievo provinciale o sovracomunale, la cui realizzazione debba essere inserita in via prioritaria nella programmazione triennale delle opere pubbliche.

4. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Quadro conoscitivo

- b. Relazione
- c. Tavole:
 - vincoli e pianificazione territoriale
 - fragilità
 - sistema ambientale
 - sistema insediativo-infrastrutturale
 - sistema del paesaggio
- d. Norme Tecniche
- e. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- f. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

Art. 2 – Normativa tecnica

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) della L.R. 11/2004 la presente normativa tecnica di PTCP è costituita da:

- a. direttive, ovvero il complesso di disposizioni volte a fissare obiettivi di trasformazione, tutela e valorizzazione del territorio necessari per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
- b. prescrizioni, ovvero il complesso di norme che incidono direttamente sul regime urbanistico dei beni disciplinati e regolano – in via immediata e prevalente rispetto alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione – gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;
- c. vincoli, ovvero l'indicazione degli effetti prodotti da fonti giuridiche diverse dal PTCP che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

2. Negli articoli che seguono, all'inizio di ciascun comma, e, ove occorra, all'inizio di ciascun paragrafo, viene esplicitato fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P). In mancanza di diversa indicazione, la norma deve intendersi come direttiva da attuare nella redazione dei PAT/PATI, non rimandabile nell'applicazione ai Piani di Intervento.

3. Il PTCP, nella parte in cui descrive vincoli giuridici preesistenti e derivanti da fonti giuridiche diverse, svolge una funzione meramente ricognitiva della condizione giuridica delle aree già determinatesi in forza di norme giuridiche comunitarie, statali o regionali vigenti. Ciascun tipo di vincolo resta individuato e disciplinato integralmente ed esclusivamente dalle norme e dai provvedimenti istitutivi; rimane pertanto priva di autonomi effetti giuridici la riproduzione cartografica di detti vincoli nel PTCP nel caso in

cui quest'ultima, per eventuali errori o imprecisioni, differisca nella esatta localizzazione o estensione dell'ambito individuato dalle norme e dai provvedimenti istitutivi del vincolo.

4. Ai fini interpretativi, nel caso di contraddizioni tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale quanto contenuto nel testo normativo. Nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici e la relazione, prevalgono le previsioni degli elaborati grafici.

Art. 3 – Attuazione ed adeguamento

1. Ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione generale e di programmazione settoriale alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio. Ove richiesto ai sensi di legge, la conformità al PTCP del PAT/PATI e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sottordinati è attestata dalla Provincia.

2. Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia derivanti dalle prescrizioni del PTCP e dai vincoli in esso riportati, come previsto dall'art. 29 della L.R. n. 11/04, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri piani e programmi agli indirizzi e direttive del PTCP secondo quanto previsto al comma precedente entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e comunque non oltre il primo rinnovo della strumentazione di pianificazione e programmazione successivo ad essa.

3. I Comuni di Badia Calavena, Bonavigo, Boschi S.Anna, Brentino Belluno, Castagnaro, Cazzano di Tramigna, Fumane, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Palù, Roncà, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, S.Anna D'Alfaedo, Sorgà, Terrazzo, Tregnago, Vestenanova potranno procedere alla redazione del PAT in forma semplificata, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L.R. 11/04.

4. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera n) della L.R. 11/04 sono individuati quali ambiti preferenziali di pianificazione coordinata soggetti all'approvazione di PATI:

- a. Vigasio, Erbè, Trevenzuolo, Isola della Scala, Castel d'Azzano, Nogarole Rocca, Mozzecane;
- b. Lavagno, Calmiero, Colognola ai Colli, San Bonifacio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone;
- c. Cerea, Legnago;
- d. Torri del Benaco, Costernano, Garda, Affi, Bardolino, Cavaion, Lazise;
- e. Sant'Ambrogio, Dolcè, Rivoli.

I Comuni in accordo con la Provincia definiranno di volta in volta i territori ed i temi da trattare nei PATI preventivamente alla redazione del documento preliminare.

Art. 4 – Monitoraggio

1. La Provincia verifica, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione del PTCP, l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato, indicando le eventuali e corrispondenti necessità di modifica del PTCP.
2. A tal fine la Provincia provvede in via sistematica, attraverso gli uffici di pianificazione:
 - a. ad aggiornare l'informatizzazione del piano e dei materiali conoscitivi rispetto allo stato di fatto ed all'attuazione del piano;
 - b. a predisporre e verificare le proposte di programma triennale di attuazione del piano e delle attività di implementazione delle ricerche e progettazioni riferite agli argomenti fondanti del piano;
 - c. a promuovere la stipula e l'attuazione degli accordi previsti nel piano.

PARTE I

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo 1

Vincoli ambientali

Art. 5 - Obiettivo

1. Nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e vivibilità del territorio, di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, di interesse paesaggistico ed archeologico, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettere g) ed h), della L.R. n. 11/2004, Il PTCP censisce e riporta i vincoli previsti dalle specifiche normative di tutela ed assicura il coordinamento di tutte le politiche di gestione del territorio mediante il recepimento degli atti di pianificazione sovraordinata.

Art. 6 - Definizione e identificazione

1. Il PTCP riporta i vincoli relativi:
 - a. Aree soggette a tutela:
 - aree di notevole interesse pubblico
 - aree tutelate per legge
 - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia anche per territori elevati sui laghi
 - le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare
 - territori coperte da foreste e boschi

- le zone di interesse archeologico
 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua vincolati;
 - aree soggette a vincolo idrogeologico
 - aree soggette a vincolo forestale;
 - aree protette di interesse locale;
 - aree di interesse paesaggistico ed archeologico
 - aree di interesse sismico
- b. I siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) che costituiscono la Rete Natura 2000
- c. La pianificazione di livello superiore:
- Piani d'Area approvati insistenti sul territorio provinciale
 - Piani d'Area in corso di redazione
 - Piano Territoriale di Coordinamento Regionale
 - Piani di Assetto Idrogeologico
 - Zone militari

Art. 7 - Attuazione Dei Vincoli

1. Il Comune nella redazione di PAT/PATI è tenuto a prendere atto e documentare a sua volta l'esistenza, gli effetti e l'estensione di tutti i vincoli di cui al precedente articolo ed a conformare le proprie scelte pianificatorie all'esigenza di salvaguardare e valorizzare tali vincoli, secondo le pertinenti discipline nonché le direttive ed indicazioni della pianificazione sovraordinata.

Titolo 2 Ambiti di interesse storico

Art. 8 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettera j) della L.R. n. 11/2004, tutela e valorizza le più rilevanti risorse ambientali e le caratteristiche culturali del territorio provinciale, come pure gli elementi storici e paesaggistici ancora riconoscibili nei centri e nuclei edificati.

Art. 9 - Definizione e identificazione

1. Il PTCP individua:
- a. **i centri storici** – come configurati nell'Atlante dei Centri Storici Regionale mediante rappresentazione topografica sia areale che puntuale, distinguendo tra centri storici maggiori e centri storici minori;
 - b. **le strade romane** – Postumia, Claudia Augusta;

c. **le ville venete** – come individuate dall'Istituto Regionale Ville Venete

Art. 10 - Attuazione

1. I Comuni nella redazione dei PAT/PATI:

- a. riportano la delimitazione dei centri storici così come recepiti dal PTCP;
- b. provvedono a verificarne la coerenza con la documentazione storica e architettonica predisponendo di conseguenza le eventuali giustificate modifiche dell'area di tutela;
- c. classificano per gradi di tutela i diversi ambiti costituenti i centri storici prevedendo norme appropriate per gli interventi di recupero;
- d. riportano le ville venete;
- e. individuano gli elementi urbani che possono qualificare le aree immediatamente circostanti i centri storici e le ville venete preservandone i contesti figurativi;
- f. Individuano, nelle aree adiacenti ai centri storici e alle ville venete, le misure idonee per valorizzarne la valenza storico-architettonica attraverso l'armonico sviluppo edificatorio.

2. I Comuni provvedono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici a preservare il tracciato originario dell'antica centuriazione conservando nella massima misura possibile, compatibilmente con altre prioritarie esigenze di interesse generale, l'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica.

PARTE II FRAGILITÀ

Titolo 1 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Art. 11 - Obiettivo

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004, promuove ed assicura la difesa del suolo individuando le condizioni di fragilità del territorio provinciale con riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e disponendo apposita normativa di tutela dal rischio.

Art. 12 - Definizione e identificazione

1. Con particolare riferimento alle condizioni di fragilità ambientale determinate dal rischio geologico, idraulico e idrogeologico il PTCP individua e definisce:

- a. **aree soggette a pericolo da frana e da colata**, così come perimetrare dai PAI dei fiumi Po e Adige e distinte per tipologia di dissesto in frane di crollo – individuate tramite zone di potenziale distacco – e frane di colata o di scorrimento – individuate con perimetrazioni areali riferite al corpo di frana;
- b. **aree soggette a valanghe**, così come perimetrare dalle “Carte di localizzazione probabile delle valanghe” del Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica di Arabba, le quali rappresentano l’intersezione di zone valanghive individuate per fotointerpretazione e aree valanghive individuate per inchiesta sul terreno;
- c. **aree soggette ad erosione (scarpate rocciose e scarpate fluviali)** rappresentate dagli orli delle scarpate rocciose delle principali incisioni vallive e dagli orli di scarpata dei principali terrazzi fluviali, i quali sottendono pareti rocciose di altezza rilevante e scarpate talora di altezza significativa che potenzialmente possono costituire zone di erosione privilegiata – ad opera dei corsi d’acqua o per erosione meccanica sulle pareti stesse ad opera degli agenti endogeni – e determinare l’insorgere di situazioni di dissesto e di pericolo a monte ed a valle degli orli di scarpata;
- d. **aree di conoide non attive** rappresentate da depositi alluvionali e di deiezione deposti dai corsi d’acqua secondari allo sbocco nelle valli principali, che per la pendenza dolce e l’esposizione favorevole ai raggi solari sono generalmente sede di centri abitati e di attività agricola;
- e. **aree soggette ad amplificazione sismica (scarpate rocciose)** rappresentate dagli orli che segnano le testate rocciose delle principali valli lessinee, del settore baldense e della valle dell’Adige i quali costituiscono fattori topografici di amplificazione sismica che diventano rilevanti nell’ambito dei Comuni ad elevato rischio sismico individuati dalla vigente classificazione sismica del territorio nazionale;
- f. **aree soggette a sprofondamento carsico** sono costituite da raggruppamenti di aree con un’elevata concentrazione di doline, grotte ed inghiottitoi, presenti nell’ambito lessino e baldense, che permettono lo sviluppo in sotterraneo delle cavità carsiche e della circolazione idrica;
- g. **aree soggette ad inondazione periodica (aree esondabili)** individuate e perimetrare dai PAI dei fiumi Po e Adige e relative al pericolo di esondazione di alcuni corsi d’acqua che solcano il territorio provinciale e che presentano in determinati punti una sezione insufficiente a garantire il deflusso idraulico in corrispondenza delle piene periodiche;
- h. **aree a deflusso difficoltoso (aree a periodico ristagno idrico)** costituite da aree - individuate sulla base dei dati forniti dai Consorzi di Bonifica territorialmente

competenti - che presentano problematiche idrauliche quali il ristagno per difficoltà di drenaggio superficiale legato alle litologie poco permeabili, alla morfologia depressa, alla falda subaffiorante, all'innalzamento della falda nei periodi irrigui, a locali sofferenze della rete di bonifica. Tali aree sono state elaborate.

Art. 13 – Area di frana

1. Con riferimento all'edificabilità ed alle azioni ammesse o non ammesse nelle aree in dissesto, il PTCP recepisce le direttive dei Piani di Assetto Idrogeologico del fiume Po e del fiume Adige.
2. Sulle aree in frana dove non siano realizzate opere di bonifica, difesa e consolidamento lo strumento urbanistico comunale dovrà istituire un vincolo di inedificabilità.
3. In sede di redazione dei PAT/PATI i Comuni dovranno:
 - a. predisporre una apposita normativa per attuare le previsioni dei Piani delle Autorità di Bacino;
 - b. individuare e circoscrivere ad una scala adeguata le aree perimetrate a pericolosità di frana;
 - c. verificare che le aree in cui non sono stati individuati dissesti siano effettivamente prive di instabilità in atto o potenziale;
 - d. imporre specifiche indagini geologiche e geomeccaniche volte a verificare l'evoluzione spaziale e temporale del dissesto che certifichino l'adeguatezza e la sicurezza di tutti gli interventi che vengono eseguiti nelle fasce di influenza delle aree di frana.

Art. 14 – Area soggetta a valanghe

1. I Comuni in sede di redazione del PAT/PATI al fine di garantire la sicurezza di persone e cose dovranno:
 - a. individuare le aree riportate nel PTCP ed eventualmente circoscriverle ad una scala adeguata;
 - b. individuare la natura degli elementi che hanno determinato la bonifica del sito e prospettare un'azione di salvaguardia o di miglioramento degli stessi.

Art. 15 – Area soggetta ad erosione

1. I Comuni in sede di redazione del PAT/PATI dovranno individuare l'esistenza di scarpate rocciose o fluviali in evoluzione ed in tal caso dovranno provvedere a individuare norme cautelative finalizzate a:
 - a. garantire la sicurezza di persone e cose;

- b. evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;
- c. incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo.

Art. 16 – Area di conoide

1. I Comuni in sede di redazione del PAT/PATI dovranno individuare le aree riportate nel PTCP e verificarne la stabilizzazione. Qualora venisse riscontrata l'esistenza di aree di conoide a rischio di colata detritica gli strumenti urbanistici comunali dovranno provvedere a circoscrivere le aree soggette a colata detritica e formulare apposita normativa finalizzata a:

- a. garantire la sicurezza di persone e cose;
- b. evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;
- c. assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto.

Art. 17 – Area soggetta ad amplificazione sismica (scarpate rocciose)

1. Tutti i Comuni collinari e montani ed in modo particolare quelli a più elevata sismicità in sede di redazione di PAT/PATI dovranno:

- a. individuare e precisare le aree di influenza degli elementi di amplificazione sismica individuati dal PTCP;
- b. prevedere che ogni intervento sia preceduto da indagini sismiche volte a valutare la presenza di elementi geologici, geomorfologici e topografici di amplificazione sismica;
- c. promuovere e incentivare studi volti a favorire la ricostruzione delle mappe di microzonazione sismica ad una opportuna scala di dettaglio in modo da pianificare gli investimenti e gli interventi in sicurezza e sulla base delle migliori conoscenze .

Art. 18 – Area soggetta a sprofondamento carsico

1. I Comuni montani e collinari del Baldo e dei Lessini in sede di redazione del PAT/PATI:

- a. elaborano una delimitazione a scala di dettaglio comunale delle aree carsiche, individuando quelle soggette a potenziale sprofondamento;
- b. definiscono un'ulteriore distinzione della fenomenologia carsica in atto e dell'effettivo grado di pericolosità;
- c. individuano le zone di influenza delle manifestazioni carsiche;
- d. per gli interventi edificatori all'interno delle aree di influenza prevedono, attraverso apposita normativa, la previa conduzione di appositi rilievi geologici di dettaglio

supportati da indagini geognostiche volte a valutare l'esistenza e l'entità di cavità sotterranee nel primo sottosuolo (indagini sismiche, carotaggi).

Art. 19 – Area soggetta ad inondazione periodica (area esondabile)

1. Relativamente alle aree a pericolosità idraulica, il PTCP recepisce i contenuti dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige e del Fiume Fissero, Tartaro, Canalbianco redatti dalle rispettive Autorità di Bacino.

2. I Comuni, in sede di redazione di PAT e PATI adegueranno i propri strumenti urbanistici ai Piani delle Autorità di Bacino, predisponendo apposita normativa volta a non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica ed idrogeologica sull'intero territorio ed in particolare a:

- a. mantenere e migliorarle le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d'intervento;
- c. non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque;
- d. non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e. non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi disponibili di invaso, di tratti di fossi e fossati;
- f. neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;
- g. non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;
- h. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Art. 20 – Area a deflusso difficoltoso (area a periodico ristagno idrico)

1. I Comuni, in sede di formazione dei PAT/PATI predispongono apposita normativa finalizzata a:

- a. attuare metodologie per la riduzione del rischio idraulico, avvalendosi del parere delle Autorità di Bacino e dei Consorzi di Bonifica competenti;
- b. approfondire ad una scala di adeguato dettaglio la perimetrazione delle aree riportate dal PTCP precisando e ridefinendo gli ambiti;

- c. comunicare periodicamente alla Provincia le perimetrazioni delle aree a ristagno idrico alla luce delle trasformazioni del territorio e degli interventi realizzati;
- d. dotarsi, di concerto con i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, di una omogenea regolamentazione dell'assetto idraulico del territorio agricolo da osservarsi anche nelle fasi di programmazione e attuazione delle attività antropiche;
- e. adottare tutte le necessarie precauzioni verificando la compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle condizioni di rischio o pericolo rilevate nella cartografia di piano ed in base ad analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili.

Titolo 2

Fragilità ambientale

Art. 21 - Obiettivo

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 11/2004, il PTCP individua le condizioni che determinano fragilità ambientale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed individua gli ambiti di territorio provinciale caratterizzati da tali situazioni.

Art. 22 - Definizione e identificazione

1. Con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, il PTCP individua e definisce quali aree di fragilità ambientale:

- a. **grotte**: sono cavità naturali generate da fenomeni di carsismo che caratterizzano le rocce calcaree del territorio collinare e montano provinciale con sviluppo di una rete di cavità ipogee che rappresentano vie privilegiate di infiltrazione delle acque nel sottosuolo e la cui manifestazione in superficie è caratterizzata appunto da inghiottitoi e grotte, quest'ultime spesso caratterizzate da concrezioni calcaree talora di particolare bellezza naturalistica (stalagtiti, stalagmiti,...). Sono altresì ricomprese cavità antropiche rappresentate dalle vie di accesso alle attività estrattive in sotterraneo, le quali costituiscono elementi di interesse storico - ambientale e di conoscenza del sottosuolo da sottoporre a tutela;
- b. **fascia di ricarica degli acquiferi**: è costituita da alluvioni potenti qualche centinaio di metri, formate prevalentemente da ghiaia e in misura minore da sabbie, e sviluppata in corrispondenza dell'Alta Pianura a ridosso del settore collinare da cui riceve l'alimentazione degli acquiferi rocciosi lessinei. L'elevata permeabilità dei depositi e la conseguente velocità con cui le sostanze possono veicolare all'interno di un siffatto corpo poroso, congiuntamente con l'importanza della risorsa acquifera che vi è contenuta determina la necessità di particolari misure di tutela della risorsa idrica;

- c. **fascia delle risorgive:** ambito del territorio provinciale caratterizzato dall'affioramento in superficie delle acque sotterranee della falda freatica dell'alta pianura e dove sono conseguentemente presenti oltre un centinaio di sorgenti attive, da cui si originano corsi d'acqua che lungo il loro cammino continuano a svolgere una non trascurabile azione drenante sulla falda.
- d. **sito a rischio di incidente rilevante:** ambito di territorio caratterizzato dalla presenza di un impianto ad alto rischio per l'incolumità dei cittadini e per la protezione delle risorse naturali ed ambientali, per i quali devono essere aumentati i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio ai principi di precauzione.
- e. **sito inquinato:** ambito di territorio ove è stata rilevata e/o segnalata la presenza di inquinamento o scarichi abusivi o attività produttive dimesse potenzialmente inquinanti per il suolo, il sottosuolo e la falda.
- f. **discarica:** sito dove possono essere depositati rifiuti solidi urbani e rifiuti provenienti da attività provenienti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, eccetera). Sono previste tre tipologie differenti di discarica: Discarica per rifiuti inerti, Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i rifiuti solidi urbani), Discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e scarti degli inceneritori).
- g. **area di cava attiva ed estinta:** sono aree interessate da attività estrattiva che caratterizzano fortemente il territorio provinciale sia nella zona di pianura che in quella montuosa.
- h. **miniere in concessione:** sono aree interessate da attività estrattiva di minerali pregiati quali il calcare da cemento e le pietre basaltiche
- i. **approvvigionamento idrico:** si intendono le fonti di approvvigionamento del sistema idropotabile da tutelare.
- j. **risanamento idrico:** si intende il sistema di depurazione pubblico degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi, rapportato agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- k. **centrale ed elettrodotto:** sono le principali centrali elettriche, suddivise in centrali di produzione e trasformazione, e le principali linee degli elettrodotti classificati in base alla loro tensione.
- l. **impianto di comunicazione elettronica e radiotelevisiva:** sono i centri di trasmissione radiotelevisiva, i ponti radio, e le principali antenne che costituiscono la rete di telefonia mobile cellulare.
- m. **ambito a fragilità ambientale da salvaguardare:** sono elementi peculiari del territorio provinciale che per estensione, distribuzione, localizzazione sono maggiormente esposti ai rischi dovuti alla attività antropica: zone umide, risorgive, geositi, sorgenti, cavità naturali (grotte), orli di scarpata fluviale e rocciosa, pozzi termali.

Art. 23 – Grotta

1. I Comuni, in sede di formazione dei PAT/PATI, sono tenuti a:

- a. approfondire ad una scala di adeguato dettaglio l'individuazione delle grotte riportate dal PTCP disciplinando le azioni di manutenzione, mappatura e controllo dello stato delle cavità;
- b. predisporre specifica normativa volta alla salvaguardia di grotte e cavità artificiali che ne tuteli l'accessibilità e la fruizione.

Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi

1. I Comuni il cui territorio ricade nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi individuata nella Tav 2 "Carta delle Fragilità" del PTCP, in sede di redazione di PAT e PATI recepiscono le direttive messe in atto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e dovranno dotarsi di norme a tutela della risorsa idrica, del risparmio e del riciclo idrico e della prevenzione dall'inquinamento finalizzate in particolare a:

- a. contenere l'urbanizzazione e le superfici impermeabilizzate così da mantenere quanto più inalterata l'estensione delle aree di ricarica;
- b. tutelare le cave esistenti nell'alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi;
- c. prevedere la realizzazione di reti di fognatura separata anche per gli insediamenti industriali;
- d. individuare le superfici sottratte all'uso agricolo che possono essere rinaturalizzate ripristinando così le naturali vie di deflusso;
- e. tutelare i sistemi irrigui a scorrimento esistenti;
- f. prevedere reti di approvvigionamento idrico separate nelle zone ad elevata densità produttiva;
- g. predisporre indagini idrogeologiche ed ambientali dettagliate per la localizzazione di insediamenti industriali che trattano materiali tossico-nocivi.

Art. 25 – Fascia delle risorgive

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI dovranno predisporre norme finalizzate a migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali ed in particolare orientate a:

- a. dimensionare opportune fasce di filtro boscate in corrispondenza delle acque superficiali e tra il territorio agricolo e quello urbanizzato;

- b. nelle more delle decisioni della Regione da assumere rispetto a quanto definito dal Piano di tutela delle acque, istituire una fascia di rispetto circostante alla risorgiva dal ciglio superiore delle ripe per una fascia di 150 ml da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso come definiti dal Piano regionale di tutela delle acque, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica, con incentivazione degli interventi finalizzati all'ottimizzazione della manutenzione della risorgiva stessa. Le eventuali destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali dovranno essere accompagnate da un preventivo studio di valutazione degli accorgimenti indispensabili per assicurare la tutela della risorgiva;
- c. nell'area immediatamente adiacente alla risorgiva permettere interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica.

Art. 26 – Sito a rischio di incidente rilevante

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI prevedono idonee aree di rispetto inedificabili attorno agli impianti ad alto rischio già esistenti, anche in relazione alle diverse destinazioni d'uso possibili.
2. Nel caso non fosse possibile prevedere la fascia di rispetto di cui sopra, gli strumenti urbanistici dovranno prevedere la rilocalizzazione dell'impianto a rischio di incidente rilevante o, in alternativa, la ricollocazione della residenza esistente, anche attraverso l'utilizzo del credito edilizio.
3. Gli strumenti urbanistici comunali, qualora prevedano nuovi siti per la ricollocazione di impianti a rischio di incidente rilevante, dovranno individuarli all'esterno delle aree di incompatibilità assoluta e comunque in modo che non interferiscano con gli usi del territorio circostante.
4. Gli ampliamenti di stabilimenti esistenti soggetti alla normativa sul rischio di incidenti rilevanti potranno essere ammessi solo a condizione di non incrementare il livello di rischio esistente.

Art. 27 – Sito inquinato

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI dovranno:
 - a. classificare ed individuare il potenziale rischio di ciascun sito in relazione alle destinazioni d'uso degli ambiti circostanti;
 - b. disciplinare le aree a rischio in modo tale da evitare incrementi dell'attuale carico urbanistico ed all'occorrenza da adottare misure urgenti di prevenzione dei rischi fino alla integrale bonifica delle stesse.

Art. 28 – Discariche

1. In relazione ai siti occupati da discariche, si applica la specifica normativa di settore in merito al monitoraggio ed alle fasce di rispetto delle discariche esistenti.

Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte

1. I Comuni in sede di redazione di PAT e PATI individuano le aree delle cave attive ed estinte e prevedono norme atte a :

- a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dimesse;
- b. salvaguardare l'ambiente agrario e urbanizzato circostante;
- c. pianificare una viabilità a servizio degli impianti di cava non interferente con quella esistente all'interno dei nuclei abitati.

Art. 30 - Miniere in concessione

1. I Comuni, in sede di redazione di PAT e PATI, provvedono a disciplinare le attività connesse con l'esercizio delle miniere imponendo la realizzazione di infrastrutture di servizio tali da tutelare la vivibilità dei centri urbani.

Art. 31 - Approvvigionamento idrico

1. I Comuni, in sede di formazione del PAT/PATI, provvedono di concerto con l'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato ad effettuare il calcolo del fabbisogno teorico idrico rispetto alle previsioni degli insediamenti, soprattutto nelle zone ad alto carico turistico.

Art. 32 - Risanamento idrico

1. I Comuni, in sede di formazione del PAT/PATI, di concerto con l'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, provvedono a:

- a. verificare la sostenibilità del carico urbanistico previsto rispetto alla capacità dell'impianto fognario e di quello di depurazione, eventualmente prevedendo le necessarie modifiche ed integrazioni da attuare contestualmente alle nuove previsioni;
- b. individuare le attività civili ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di allacciamento;
- c. associare all'adozione di reti separate strutture e soluzioni di accumulo e depurazione delle acque di prima pioggia con immissione in fognatura nera, valutando, in funzione della capacità del corpo idrico ricevente, la necessità di laminazione delle portate meteoriche di piena allo scopo di determinare il minimo incremento possibile alle portate fluviali;

- d. provvedere al censimento dei pozzi idropotabili privati esistenti;
- e. inserire nei propri regolamenti edilizi l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica, qualora non sia accertata l'impossibilità tecnica;

2. La localizzazione di impianti di depurazione a meno di 250 metri dal confine comunale è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con il Comune/i interessati.

Art. 33 - Centrali elettriche ed elettrodotti

1. I Comuni in sede di formazione del PAT/PATI recepiscono e verificano le linee degli elettrodotti individuati nel PTCP.
2. La realizzazione di nuovi impianti o la variazione di linee esistenti saranno preferibilmente ubicate in adiacenza delle linee esistenti al fine di favorire la creazione di corridoi dedicati.

Art. 34 – Impianti di comunicazione elettronica e radiotelevisiva

1. I Comuni nella redazione di PAT e PATI dovranno:
 - a. incentivare la rilocalizzazione degli impianti dichiarati dai provvedimenti regionali in contrasto con le normative vigenti ;
 - b. determinare le linee di sviluppo urbanistico contenendo l'impatto da inquinamento elettromagnetico ed eventualmente prevedendo l'allontanamento dalle fonti più rilevanti.

Art. 35 – Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI dovranno effettuare una approfondita ricognizione sul territorio a scala adeguata al fine di localizzare con precisione gli ambiti di fragilità ambientale eventualmente anche non direttamente rilevati dal PTCP, distinguendo il livello di importanza, disponendo misure cautelative e di tutela e subordinando gli interventi eventualmente ammessi a specifiche misure di conservazione.
2. Con riferimento particolare alle sorgenti, dovranno essere previste specifiche misure di tutela volte a salvaguardare l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde interessate.

Titolo 3

Difesa dall'inquinamento

Art. 36 - Obiettivi

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della L.R. 11/2004, il PTCP salvaguarda la qualità ecologica del territorio ed assicura la compatibilità dell'attività antropica con il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e l'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, dettando a tal fine norme per la prevenzione ed la difesa dall'inquinamento.

Art. 37 - Definizione e identificazione

1. Ai fini indicati dall'articolo precedente, il PTCP identifica e disciplina le diverse tipologie di inquinamento rappresentate da:

- a. l'inquinamento atmosferico;
- b. l'inquinamento idrico;
- c. l'inquinamento del suolo;
- d. l'inquinamento acustico;
- e. l'inquinamento dovuto alla presenza dei campi elettromagnetici;
- f. l'inquinamento luminoso;
- g. l'inquinamento prodotto da radon.

Art. 38 - Inquinamento atmosferico

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento atmosferico, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI :

- a. verificano e valutano per le eventuali previsioni di espansione delle aree produttive, se limitrofe alle aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in relazione alle preesistenze, adottando gli opportuni accorgimenti localizzativi e tecnologici e individuando gli interventi di mitigazione degli impatti;
- b. provvedono a localizzare le fonti inquinanti più significative presenti sul territorio, quali gli impianti industriali ad elevato indice di rischio di inquinamento atmosferico (emissioni puntuali) da assoggettare a controllo programmato ed incentivando l'eventuale rilocalizzazione degli stessi, ove necessario, in zone più idonee, anche attraverso lo strumento del credito edilizio;
- c. incentivano le costruzioni a basso consumo energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili;

- d. individuano i tratti stradali con flussi veicolari superiori ai 1200 veicoli/h (ora di punta) al fine di prevedere sistemi di riduzione delle emissioni tramite: diversa organizzazione dei flussi veicolari, incentivo di modalità di trasporto diverse e meno inquinanti, realizzazione di sistemi di abbattimento fisico-meccanico, ecc.

Art. 39 - Inquinamento idrico

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento idrico i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI:

- a. ammettono nuovi ampliamenti insediativi prevedendo l'obbligo di allacciamento al sistema fognario;
- b. dispongono che i grandi utilizzatori di risorse idriche costruiscano reti irrigue differenziate in relazione alle diverse esigenze d'uso;
- c. prevedono norme rivolte a tutelare la qualità ecologica delle acque superficiali;
- d. individuano le attività civili ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di allacciamento;
- e. incentivano con misure premianti la realizzazione di impianti di riciclo delle acque.

Art. 40 - Inquinamento del suolo

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento del suolo, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI:

- a. specificano, per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modificano il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, sarà necessario prevedere norme che garantiscano, attraverso specifici interventi di compensazione sui suoli naturali, un saldo positivo degli effetti qualitativamente rilevanti.

Art. 41 - Inquinamento acustico

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI:

- a. provvedono a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale;
- b. prevedono azioni ed interventi volti a non superare i limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente per le zone residenziali, edifici pubblici e sensibili

attraverso la dissuasione dei flussi di traffico, l'attuazione di tutti gli accorgimenti strutturali che limitano le emissioni , ecc.;

- c. prescrivono adeguati interventi di mitigazione acustica al fine di qualificare gli edifici destinati ad attività produttive, attività commerciali non di vicinato e attività ricreative non occasionali.

Art. 42 - Inquinamento elettromagnetico

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI dovranno attenersi alle direttive di cui all'art. 34

Art. 43 - Inquinamento luminoso

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento luminoso, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI e negli altri strumenti urbanistici:

- a. prescrivono per gli impianti di illuminazione artificiale un limite massimo del 3% per l'emissione verso il cielo del flusso totale emesso dalla loro sorgente;
- b. disciplinano le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne in modo tale da limitare il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione.

Art. 44 - Inquinamento da radon

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento da radon, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI individuano norme incentivanti il risanamento degli edifici esistenti e la prevenzione nella nuova edificazione.

PARTE III SISTEMA AMBIENTALE

Titolo 1 Rete ecologica

Art. 45 - Obiettivo

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettera i) della L.R. 11/04, salvaguarda le risorse ambientali del territorio provinciale tutelando, integrando e ampliando il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e connettendo tra loro le zone ecologico-funzionali per favorire le biocenosi e la salvaguardia delle biodiversità.

Art. 46 – Definizione e identificazione

1. Il PTCP identifica la rete ecologica provinciale composta dai biotopi, dalle aree naturali, dai fiumi, dalle aree di risorgiva, dai percorsi a valenza culturale e fruitiva (greenways) e dagli altri elementi naturali che caratterizzano il territorio provinciale e costituita in particolare da:

- a. **aree nucleo:** aree già sottoposte e/o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto contenuto di naturalità la cui tutela è finalizzata alla conservazione dei valori naturalistici ed alla promozione di attività umane con essi compatibili. Concorrono a costituire le Aree nucleo i Siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con Siti di Natura 2000.
- b. **isole ad elevata naturalità:** aree naturali o seminaturali, anche di piccole dimensioni ed ubicate in una matrice ad elevata antropizzazione, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra le aree nucleo, tra le quali possono assumere un ruolo anche i siti degradati oggetto di interventi di rinaturazione (es. cave esaurite).
- c. **corridoi ecologici:** elementi lineari con struttura a naturalità superiore della matrice in cui sono collocati, atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. Sono rappresentati da corsi d'acqua o da sistemi agrovegetazionali a prevalente sviluppo lineare con dimensioni minime trasversali al corso d'acqua di 150 m dalla riva o dall'unghia dell'argine, ove esistente.
- d. **aree di connessione naturalistica:** aree contigue alle aree nucleo ed essenziali per la migrazione e lo scambio genetico fra le specie significative delle aree nucleo, idonee ad esercitare una funzione di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat, limitando gli effetti negativi dell'antropizzazione. Sul territorio veronese esse sono rappresentate da:
 - **aree pedecollinari:** ambiti di notevole rilevanza naturalistica anche in quanto comprensivi di habitat di interesse comunitario. Vi si alternano in un pregevole ecomosaico elementi naturali ed elementi coltivati, caratteristici di condizioni climatiche di impronta mediterranea;
 - **fascia morenica gardesana:** tale ambito, pur notevolmente antropizzato, conserva sia singole emergenze naturalistiche (specie, habitat ed habitat di specie), sia elementi di pregio agrario e paesaggistico con vigneti di qualità e frutteti, alternati a residui di prati aridi;
 - **area agricola del Lugana:** elemento di grande valenza grazie al permanere di caratteri colturali tipici (vitigni del Lugana) e alla diffusa presenza di elementi naturali e/o seminaturali (siepi, filari, macchie boscate) che conferiscono

all'ambito un'importante funzione eco relazionale in un'area vasta, come quella perilacuale, soggetta ad intensa antropizzazione;

- **arrenatereti:** prati pingui, regolarmente ma non intensivamente falciati. In tal modo tali formazioni mantengono una rilevante diversità floristica e faunistica, il che rende ragione del loro ruolo ecologico. In provincia di Verona questi ambienti trovano diffusione sia in zona montana inferiore, sia in aree pedecollinari.
- e. **aree di rinaturalizzazione:** ambiti prevalentemente dedicati all'agricoltura intensiva, con presenza di elementi naturali relitti e caratterizzati da potenzialità di rinaturalizzazione date dalla particolare ubicazione, da segni residuali di elementi naturali e/o seminaturali (siepi, nuclei boscati e filari) nel complesso funzionali all'integrazione del sistema eco relazionale. Fanno parte di tale categoria, fra gli altri, gli ambiti di risorgiva in quanto caratteri ambientali più tipici della Pianura Padana Veneta, biotopi di grande valore naturalistico e risorse idriche di assoluta rilevanza.

Art. 47 - Attuazione della rete ecologica

1. I Comuni nella redazione di PAT/PATI:

- a. recepiscono la rete ecologica individuata nel PTCP e procedono ad una ricognizione dettagliata, sulla base di appropriati studi ecologici e naturalistici, per integrare e meglio descrivere gli elementi della rete, individuando altresì gli elementi naturali che possono costituire, a livello comunale, completamento della rete ecologica provinciale;
- b. precisano il perimetro della rete ecologica rispetto all'analisi condotta al punto precedente ridefinendone anche i confini qualora ne ricorrano le condizioni ecologiche e naturalistiche, senza ridurre la consistenza complessiva delle singole aree naturali definite dal PTCP e costituenti la rete;
- c. definiscono gli indirizzi di sostenibilità ambientale, ecologica e naturalistica del costruito da perseguire nella redazione del regolamento edilizio;
- d. pianificano gli interventi di trasformazione dei suoli perseguendo la finalità di salvaguardia e, ove necessario, completano i corridoi ecologici, compensando le incidenze previste dalle nuove trasformazioni del territorio con l'accrescimento della funzionalità ecologica della rete;
- e. promuovono la realizzazione dei corridoi ecologici anche mediante l'utilizzo degli istituti della compensazione, della perequazione edilizia e territoriale e del credito edilizio;
- f. verificano l'opportunità di collegare alla rete ecologica i giardini pubblici, i parchi di ville private e gli spazi verdi pubblici in genere;

g. assicurano che tutti gli interventi di rinaturalizzazione, siano essi di riqualificazione, di mitigazione o di compensazione, siano effettuati tramite l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica.

2. Qualora non sia prevista la redazione del PATI la definizione del completamento comunale della rete ecologica dovrà in ogni caso essere coordinata con le previsioni dei Comuni contermini.

3. Le nuove attività previste all'interno delle aree della rete ecologica per le quali non è prescritta dalla normativa vigente la Valutazione di Incidenza Ambientale sono consentite previa redazione di uno studio particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le caratteristiche salienti dell'area ed indichi i necessari interventi a tutela del sistema della rete.

Art. 48 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico

1. (P) Nelle more dell'adeguamento dei PAT/PATI al PTCP all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici è comunque ammessa la realizzazione di edificazioni private e di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali qualora i soggetti attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale.

2. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.

3. All'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e dei corridoi ecologici, i Comuni in sede di redazione di PAT e PATI:

- a. non prevedono ampliamenti delle aree edificabili esistenti fatta salva la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico e di edifici collegati a finalità collettive di fruizione del territorio circostante;
- b. per i Comuni le cui le aree residenziali e produttive ricadano nelle aree nucleo per oltre il 70% della superficie totale individuata dallo strumento urbanistico comunale, possono prevedere ampliamenti ai soli fini residenziali o per attività a servizio della residenza anche all'interno delle aree nucleo per una superficie d'ambito non superiore al 10 % della superficie territoriale rispettivamente residenziale e produttiva esistente ricadente nelle aree nucleo, assicurando che le nuove costruzioni siano realizzate con l'utilizzo di energie alternative e/o il riciclo delle acque;
- c. con riferimento alle aree agricole, oltre agli interventi ammessi dalla legislazione vigente, possono ammettere interventi finalizzati al recupero funzionale degli edifici o volumi esistenti e/o regolarmente autorizzati, nonché cambi di destinazione d'uso

- ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante;
- d. assicurano, tramite specifica normativa, il corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento di qualsiasi intervento di nuova edificazione o infrastrutturazione ammesso.
 - e. incentivano interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica;
 - f. incentivano e tutelano le strutture connesse al mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali orientate alla cultura biologica;
 - g. incentivano la riqualificazione delle cave dismesse ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone umide, anche rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di cava.

Art. 49 - Area di connessione naturalistica

1. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.
2. I Comuni, per le aree di connessione naturalistica, nella redazione di PAT e PATI:
 - a. incentivano la rilocalizzazione delle attività e degli impianti non agricoli fuori dalle aree di connessione naturalistica, anche attraverso l'istituto del credito edilizio;
 - b. prevedono il mantenimento delle caratteristiche e del ruolo eco relazionale di tali aree nei confronti degli habitat e delle specie guida delle aree nucleo di pertinenza;
 - c. incentivano e valorizzano il recupero delle aree ai fini della fruizione ambientale, anche utilizzando tratturi e capezzagne come percorsi pedonali;
 - d. incentivano l'utilizzo di edifici esistenti connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, permettendo anche cambi di destinazione d'uso esclusivamente a scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero, con finalità di fruizione del territorio circostante avendo attenzione all'inserimento architettonico nel contesto di riferimento;
 - e. incentivano interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica e l'inserimento paesaggistico.

Art. 50 – Area di rinaturalizzazione

1. Con riferimento alle aree di rinaturalizzazione, i Comuni, nella redazione di PAT /PATI:
 - a. orientano le scelte di pianificazione alla tutela e valorizzazione degli elementi di naturalità residua, anche attraverso la connessione tra essi;
 - b. individuano le potenziali aree di rimboschimento pari ad almeno il 5% dell'esistente nell'ambito della superficie agricola ricadente nelle aree di rinaturalizzazione, mediante specie arboree autoctone, ;
 - c. provvedono alla verifica del censimento dei fontanili già effettuato dalla Provincia localizzano le risorgive in termini fondiari e su base catastale;
 - d. incentivano la creazione di percorsi didattici, attività ludico-sportive lungo i fiumi di risorgiva, gli altri corsi d'acqua, e le connessioni ecologiche;
 - e. incentivano le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio;
 - f. incentivano il recupero e la valorizzazione delle aree umide di origine naturale ed antropica tutelandone la consistenza in essere.

Titolo 2 Aree agricole e forestali

Art. 51 - Obiettivo

1. Il PTCP salvaguarda e valorizza, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della L.R. 11/2004, l'attività agricola quale risorsa economica essenziale per lo sviluppo sostenibile della Provincia, consentendo la diminuzione delle aree destinate all'agricoltura dalla solo in base ad adeguata valutazione economica, ambientale e sociale che ne giustifichi la trasformazione e tutelando le potenzialità di nicchia del mantenimento di culture tradizionali caratteristiche della provincia.

2. In connessione con le finalità di cui al primo comma, il PTCP tutela e valorizza altresì il patrimonio storico -culturale del territorio agricolo.

Art. 52 - Definizione e identificazione

1. Il PTCP in attuazione dell'art 22, comma 1, lett. d) della L.R. 11/04 individua le aree vocate alle coltivazioni agricole specializzate e all'attività agro-forestale.

2. Nel territorio vengono in particolare individuati i seguenti ambiti territoriali:

- a. area delle attività agro forestali del Baldo e della Lessinia;

- b. area della coltura specializzata della vite e dell'ulivo;
- c. area di sud ovest dedicata alla coltura specializzata del riso;
- d. area di prima pianura dedicata alla coltura specializzata della pesca;
- e. area di sud est dedicata alle colture specializzate orticole;
- f. area sud dedicata alla coltura specializzata della mela.

Art. 53 - Attuazione

1. I Comuni nella redazione dei PAT/PATI valorizzano le aree destinate alle attività agricole specializzate e al sistema agro-forestale nel rispetto delle seguenti direttive:

- a. individuano, valorizzano e tutelano le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche; garantiscono il mantenimento del particolare rilievo paesaggistico che integra le componenti della rete ecologica individuate dal PTCP ed incentivano il loro sviluppo economico-produttivo;
- b. disciplinano la difesa dell'integrità del territorio e contrastano il consumo di suolo;
- c. individuano gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione né la realizzazione di discariche, di cave o di depositi di materiali non agricoli in relazione al particolare pregio delle aree e con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;
- d. prevedono interventi finalizzati alla conservazione e al ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo;
- e. prevedono per tutti i nuovi impianti agricoli la dotazione di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale;
- f. verificano la possibilità di individuare e valorizzare percorsi tematici per la riscoperta dei fattori culturali-storico-territoriali, riquilibrando le parti di territorio dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;
- g. disciplinano il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio, individuando e classificando tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione;

PARTE IV

SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE

Titolo 1 Insediativo produttivo

Art. 54 - Obiettivi

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. 11/04, il PTCP, con riferimento allo sviluppo ed alla pianificazione degli insediamenti produttivi, persegue il riordino e la qualificazione morfologica della costruzione insediativa mediante:

- a. razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi esistenti al momento dell'adozione del piano, sia per ridurre e meglio gestire l'impatto sul territorio, sia per affrontare in maniera più efficace lo sviluppo degli ambiti produttivi riconosciuti;
- b. qualificazione degli ambiti riconosciuti sotto l'aspetto qualitativo ed infrastrutturale;
- c. individuazione delle modalità e delle progettualità utili e necessarie a rivalutare e sviluppare la funzione degli ambiti produttivi strategici, anche attraverso l'intervento del privato.

Art. 55 - Definizione

1. Il PTCP, in applicazione, individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi classificando gli esistenti come segue:

- a. **Ambiti produttivi di interesse provinciale** a loro volta distinti in:
 - **consolidati** – insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, della loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicati per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
 - **con potenzialità di sviluppo strategico** – insiemi di aree produttive che si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria provinciale o regionale.
- b. **Ambiti produttivi di interesse comunale** a loro volta distinti in:
 - **consolidati** - insiemi di aree produttive previste negli strumenti comunali vigenti, non ricomprese tra gli ambiti produttivi di interesse provinciale, che non

presentano per il loro mantenimento particolari problemi in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per i quali si prescrive la destinazione alle attività artigianali e di piccola industria strettamente connesse all'abitato;

- **non connessi** - aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, non ricomprese negli insiemi sopra descritti e la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale si prescrive una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione.

c. **Ambito della ZAI storica di Verona** – insieme delle aree produttive localizzate a sud del centro storico del capoluogo compreso tra stradone Santa Lucia ad ovest, la tangenziale a sud, l'abitato di Tomba ad est e lo scalo merci a nord.

d. **Polo di nuovo sviluppo** – indicativamente area compresa tra la SR62 "della Cisa", la SS 12 "dell'Abetone e del Brennero" ed il capoluogo, lungo la direttrice Verona-Mantova.

Art. 56 - Ambiti produttivi di interesse provinciale

1. Per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale la Provincia ed i Comuni interessati, di concerto tra loro, redigono uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in questione con particolare attenzione allo sviluppo in relazione alle necessità:

- a. di potenzialità insediativa rispetto all'utilizzo delle aree residue e di quelle derivanti da dismissioni;
- b. di riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche;
- c. di miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone anche con i servizi di trasporto collettivo locale e delle opportunità di organizzazione della logistica;
- d. di qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori;
- e. di qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti anche attraverso la definizione di alcuni criteri guida;
- f. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso;
- g. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo di riutilizzazione irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale;

h. della valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza;

2. Sulla base dei risultati delle suddette valutazioni, la Provincia e i Comuni nel quale ricade l'ambito o comunque interessati dalle prospettive dell'ambito ed eventuali altri soggetti anche privati, sottoscrivono un accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/04, finalizzato alla programmazione e realizzazione delle opere necessarie a valorizzare le potenzialità esplicabili dall'ambito studiato ed a eliminare gli elementi negativi rilevati, anche utilizzando risorse private.

Art. 57 - Ambiti produttivi di interesse provinciale consolidati

1. L'accordo di cui all'articolo 56 dovrà essere finalizzato al recupero del valore urbanistico dell'area attraverso la riqualificazione funzionale dell'ambito, anche con l'inserimento di nuove tipologie edilizie e la previsione dei necessari servizi innovativi per le imprese.

2. Per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale consolidato, oltre a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, o a seguito dell'approvazione dell'accordo di cui all'articolo precedente, potranno essere previsti minimi ampliamenti degli ambiti rilevati sino al raggiungimento della misura massima pari al 10% della superficie dell'ambito identificato sugli strumenti urbanistici comunali al momento dell'adozione del PTCP, solamente in relazione ad esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive che debbano insediarsi, già insediate nell'ambito e che debbano trasferirsi, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel Comune in cui l'ambito ricade o in altri Comuni. L'ampliamento comunque dovrà rispettare la distanza minima dai centri abitati di 250m, di cui almeno 50 m alberati.

3. Possono essere ammesse deroghe relative alle distanze di cui al comma 2 esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte esistenti già insediate nell'ambito, per le quali il rispetto della distanza comporterebbe l'impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti dell'avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato.

4. Gli ampliamenti ammessi a norma del comma 2 dovranno essere previsti previo accordo di programma tra il Comune proponente, la Provincia e i Comuni contermini su cui si rilevano ricadute conseguenti all'ampliamento, individuando e prevedendo le compensazioni ambientali relative ai nuovi ampliamenti, necessarie ad assicurare la compensazione, anche con la perequazione territoriale.

Art. 58 - Ambiti produttivi di interesse provinciale con potenzialità di sviluppo strategico

1. L'accordo di cui all'articolo 56 dovrà essere finalizzato al soddisfacimento dei fabbisogni di sviluppo collegati alla produzione mediante la riqualificazione funzionale dell'ambito e il possibile ampliamento territoriale.

2. Fino all'approvazione dell'accordo di cui al comma precedente, gli strumenti comunali potranno prevedere minimi ampliamenti degli ambiti rilevati sino al raggiungimento della misura massima pari al 10% della superficie dell'ambito identificato negli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'ampliamento comunque dovrà rispettare la distanza minima dai centri abitati di 250ml, di cui almeno 50 ml alberati.

3. Possono essere ammesse deroghe relative alle distanze di cui al comma precedente esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte esistenti già insediate nell'ambito, per le quali il rispetto della distanza comporterebbe l'impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti dell'avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato.

4. Gli ampliamenti ammessi a norma del comma 2 dovranno essere previsti previo accordo di programma tra il Comune proponente, la Provincia e i Comuni contermini su cui si rilevano ricadute conseguenti all'ampliamento, individuando e prevedendo le compensazioni ambientali relative ai nuovi ampliamenti, necessarie ad assicurare la compensazione con le risorse impiegate, anche con la perequazione territoriale.

5. In particolare per il polo di Isola della Scala lo sviluppo del sistema della logistica e del terminal dovrà essere correlato alle esigenze derivanti dal potenziamento dell'asse ferroviario del Brennero ed in coordinamento con la capacità ed il ruolo del già presente polo logistico del Quadrante Europa.

Art. 59 - Ambiti produttivi di interesse comunale

1. I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi degli ambiti produttivi definiti comunali dal PTCP, al fine di valutarli e classificarli rispetto alla definizione di cui all'art. 55 lett. b come consolidati o non connessi secondo i seguenti criteri:

- a. vicinanza ai centri abitati, a siti di interesse naturalistico, storico, architettonico o paesaggistico, ad infrastrutture di interesse sociale;
- b. accessibilità per mezzi pesanti e flussi veicolari riferiti alle caratteristiche dell'ambito in oggetto;
- c. interferenza con le principali risorse idriche (risorgive e fiumi vincolati) e con la vulnerabilità idrogeologica dei terreni;
- d. grado di versatilità dell'ambito (vetustà degli impianti, tipi di aziende insediate, caratteristiche di insediamento, ecc);

2. Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come consolidati, oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici comunali al momento dell'adozione delle presenti norme, gli eventuali ampliamenti ed espansioni insediativi sono ammessi solamente in relazione ad esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive che debbano insediarsi, o già insediate nell'ambito che debbano ampliarsi, o di eventuale reinsediamento di attività già localizzate nel Comune in cui l'ambito ricade o in altri Comuni. L'ampliamento dovrà essere ammesso in ogni caso mediante strumenti

giuridici che consentano di garantire l'impegno incondizionato del privato interessato all'insediamento dell'attività produttiva nelle aree entro tempi certi e brevi.

3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in relazione a specifiche e comprovate esigenze degli operatori economici, i Comuni potranno procedere ad ampliare gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati consolidati subordinatamente all'approvazione di un Piano degli Insediamenti Produttivi.

4. Ogni ampliamento dovrà in ogni caso rispettare la distanza minima dai centri abitati di 250 ml, di cui almeno 50 ml alberati. In relazione a tali ampliamenti, lo strumento urbanistico comunale dovrà individuare e prevedere comunque le compensazioni ambientali necessarie ad assicurare il riequilibrio rispetto alle risorse impiegate.

5. Possono essere ammesse deroghe relative alle distanze di cui al comma precedente esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte esistenti già insediate nell'ambito, per le quali il rispetto della distanza comporterebbe l'impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti dell'avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato.

6. Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come non connessi potranno essere previste esclusivamente trasformazioni edilizie integrate con il disegno urbano complessivo, finalizzate in particolare:

- a. per aree adiacenti a zone urbane, prioritariamente a recuperare spazi verdi, parcheggi, collegamenti di mobilità slow ed infrastrutture in genere atte a riqualificare il tessuto urbano esistente e di nuova costruzione, anche utilizzando gli strumenti di credito edilizio e/o compensazione volumetrica;
- b. per aree non adiacenti a zone urbane, prioritariamente al recupero dell'immagine del paesaggio rurale e della minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni previste nell'ambito.

7. (P) Nelle more dell'approvazione del PAT o del PATI negli ambiti produttivi di interesse comunale sarà possibile attuare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PTCP.

Art. 60 – "ZAI storica" di Verona

In considerazione del rilievo sovracomunale delle funzioni direzionali e del terziario avanzato dell'area "ZAI storica", del ruolo ad essa riservato dal PAQE , anche rispetto allo sviluppo previsto nel territorio comunale e provinciale a sud-ovest con una corrispondente necessità di servizi, il Comune di Verona, in sede di pianificazione urbanistica comunale, concerta con la Provincia, se del caso tramite accordo di programma da stipularsi ai sensi dell'art. 7, L.R. 11/2004 tra le amministrazioni interessate, le tematiche che necessitano di un coordinamento sovracomunale ed in particolare:

- a. l'insediamento di strutture del terziario avanzato e direzionale, anche private, che possono costituire utile servizio a tutti i poli produttivi della Provincia e incidere sul fabbisogno abitativo dei Comuni contermini e quindi sulla loro pianificazione;

- b. l'organizzazione del trasporto pubblico locale urbano e l'interconnessione dello stesso con quello extraurbano;
- c. l'accessibilità alla Fiera, polo di attrazione e di interesse sovracomunale, e l'ubicazione di parcheggi scambiatori e di servizio ai visitatori.

2. Il Comune di Verona, nello studio della mobilità a servizio della ZAI riguardante l'accessibilità dall'esterno del comune alla macrozona di Verona sud, la penetrazione al centro storico, il collegamento tra i quartieri finitimi, dovrà valutare anche i flussi di traffico indotti dalle trasformazioni su base comunale e provinciale connesse con gli insediamenti previsti dal PAQE a sud di Verona e nel quadrante sud ovest della Provincia.

Art. 61 – Polo di nuovo sviluppo

1. In considerazione delle previsioni di grande rilievo già assunte dal PAQE e dagli strumenti di pianificazione comunale che rendono il territorio a sud ovest della Provincia il centro di nuovo sviluppo strategico per le funzioni del terziario e produttive, i Comuni di Trevenzuolo, Vigasio, Castel d'Azzano, Nogarole Rocca, Erbè, Mozzecane ed Isola della Scala in sede di redazione di PAT/PATI pianificano con la Provincia in coerenza tra loro e con gli obiettivi posti dal PTCP, se del caso tramite accordo di programma da stipularsi ai sensi dell'art. 7, L.R. 11/2004 tra le amministrazioni interessate, l'organizzazione ed integrazione coordinata dello sviluppo.

2. Tale integrazione dovrà prendere in considerazione:

- a. la definizione del sistema ambientale a sostegno, compensazione e completamento delle trasformazioni territoriali previste e la sua integrazione con il sistema infrastrutturale programmato;
- b. la definizione delle aree urbane, servizi residenziali, sociali ecc., necessarie e strettamente correlate e dimensionate rispetto agli insediamenti produttivi e del terziario già previsti e della popolazione attratta dalle nuove attività ;
- c. l'organizzazione delle aree di connessione urbana tra i singoli interventi pianificati;
- d. il coordinamento del previsto polo tecnologico nel Comune di Trevenzuolo con il polo tecnologico e di alta specializzazione della Marangona, anche attraverso strumenti di gestione coordinata.

Titolo 2 Insediativo residenziale

Art. 62 - Obiettivo

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/2004, il PTCP per l'insediativo residenziale persegue l'integrazione organica con il sistema ambientale, la definizione dei

servizi utili alla residenza e dei parametri di tutela dalle interferenze con le infrastrutture incompatibili.

Art. 63 - Attuazione

1. I Comuni in sede di redazione del PAT/PATI, dovranno:

- a. prevedere nuovi insediamenti considerando in via prioritaria l'utilizzo di aree che consentono il completamento del disegno urbano esistente e la sua riqualificazione relazionale, organica e funzionale. L'insieme delle nuove aree dovrà essere oggetto di una elaborazione urbanistica unitaria in modo da evitare la frammentazione dell'assetto urbano nella stesura dei piani urbanistici attuativi. In ogni caso le nuove aree per insediamenti residenziali dovranno essere situate a distanza almeno pari a 250 m rispetto agli ambiti produttivi di interesse provinciale consolidati e con potenzialità di sviluppo strategico e di interesse comunale consolidati;
- b. dovranno contribuire a perseguire un modello di mobilità sostenibile, contenendo la dispersione degli insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità insediativa dei centri urbani meglio accessibili con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e minore impatto ambientale, e maggiormente dotati dal punto di vista dei servizi alla popolazione, in modo da assicurare al maggior numero di persone la possibilità di accesso ai servizi di uso più frequente a piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto ambientale;
- c. contenere il consumo di territorio, riducendo al minimo l'ulteriore occupazione di suolo non urbano per funzioni urbane;
- d. assicurare in tutti gli insediamenti il raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale;
- e. contenere negli insediamenti i consumi di fonti energetiche non rinnovabili e il consumo e la compromissione di risorse territoriali non rinnovabili, anche introducendo i criteri della bioedilizia;
- f. assicurare in tutti gli insediamenti una adeguata dotazione di aree collettive utilizzabili per funzioni e servizi di pubblico interesse, evitando la localizzazione delle aree verdi di quartiere ai margini dell'assetto urbanistico.

Titolo 3 Grandi strutture di vendita

Art. 64 - Obiettivo

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. n. 11/2004, nel disciplinare le linee di sviluppo della grande distribuzione persegue le seguenti finalità:

- a. salvaguardare un'equilibrata presenza delle diverse tipologie di distribuzione commerciale, riconoscendo al mantenimento delle ottimali condizioni di vivibilità dei centri storici una grande valenza culturale economica e sociale;
- b. riqualificare e razionalizzare le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, finalizzando la loro attività alla riqualificazione quantitativa e qualitativa dell'offerta commerciale e alla sua integrazione con le attività del tempo libero, inserendole funzionalmente sul tessuto residenziale minimizzandone le ripercussioni negative sul territorio.

Art. 65 - Definizione

2. Il PTCP, sulla scorta delle necessità rilevate e delle autorizzazioni rilasciate, riporta l'attuale distribuzione territoriale delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali.

Art. 66 - Attuazione delle grandi strutture di vendita

1. I Comuni in sede di PAT/PATI potranno prevedere nuove superfici destinate alla grande distribuzione commerciale solamente in adiacenza con le aree commerciali attualmente rilevate dal PTCP ed osservando i seguenti indirizzi:

- a. non consentire, salvo motivate eccezioni, entro uno stesso comparto di pianificazione attuativa, la commistione di attività commerciali con attività produttive diverse da quelle classificate artigianali di servizio alla persona e all'abitare;
- b. condizionare gli ampliamenti di aree destinate alla grande distribuzione commerciale alla contestuale approvazione di un piano di ricomposizione urbana che riqualifichi tutta l'area già occupata da strutture commerciali, anche sotto il profilo infrastrutturale e trasportistico;
- c. la viabilità a servizio delle grandi strutture di vendita dovrà essere collegata direttamente alla rete primaria evitando il coinvolgimento dei flussi di traffico all'interno delle aree residenziali;
- d. esigere la realizzazione di un'area piantumata di adeguata estensione, possibilmente equivalente alla superficie commerciale complessiva del comparto, aggiuntiva rispetto agli standards minimi a verde già prescritti dalla legislazione di settore;
- e. disporre che le reti tecnologiche a servizio degli insediamenti destinati alla grande distribuzione siano progettate con soluzioni tecniche che prevedano il riutilizzo delle acque reflue e piovane depurate, da impiegarsi per attività di inaffiamento e di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili, ecc.

f. esigere che gli edifici sede di grandi strutture di vendita siano progettati e realizzati conformemente ai criteri dell'architettura biosostenibile e del risparmio energetico con utilizzo di fonti alternative di energia.

2. In deroga al comma precedente, i Comuni potranno consentire che strutture per la grande distribuzione siano localizzate nell'ambito di piani di riqualificazione di porzioni rilevanti di territorio urbano degradate ove ciò risponda all'interesse pubblico di dotare il territorio di tale tipologia di servizi e determini un adeguato incremento degli standards urbanistici primari e secondari.

Art. 67 - Esercizi commerciali di vicinato

1. I Comuni nella redazione di PAT/PATI esaminano all'interno dei centri urbani, anche di recente impianto, l'attrattività commerciale degli esercizi di vicinato da considerare elemento qualificante dal punto di vista sociale. A tal fine:

- a. definiscono norme che promuovano la valorizzazione commerciale dell'area urbana interessata;
- b. individuano all'interno del territorio comunale le aree nelle quali si riscontri un'insufficiente presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli della popolazione e dell'uso limitato dei mezzi individuali di locomozione e definiscono di conseguenza, adeguate misure per incentivare la loro nuova localizzazione;
- c. adeguano le norme di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione al fine di riservare ed incentivare porzioni di edifici privati a scopi commerciali di vicinato;
- d. favoriscono prioritariamente lo sviluppo della rete degli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e delle zone residenziali.

Titolo 4 Insediativo turistico-ricettivo

Art. 68 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. n. 11/2004, nel disciplinare le linee di sviluppo degli insediamenti turistico-ricettivi persegue la valorizzazione e razionalizzazione dell'offerta di servizi turistici favorendo in particolare:

- a. la riqualificazione dell'offerta del settore alberghiero garantendo gli interventi necessari per un adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture;
- b. lo sviluppo e l'incremento dell'offerta extra-alberghiera con particolare riferimento al segmento del turismo sociale e giovanile, soprattutto nei territori dedicabili al turismo ambientale;

- c. lo sviluppo di un'offerta turistica ampia indirizzata a tutte le esigenze dei possibili fruitori.

Art. 69 - Attuazione

1. Nei poli produttivi di interesse provinciale sarà possibile prevedere, con il progetto di cui all'art. 56 delle presenti norme, l'inserimento di strutture alberghiere e congressuali a servizio delle attività insediate.

2. I Comuni in sede di redazione di PAT e PATI:

- a. valuteranno l'opportunità di inserire nuove strutture ricettive all'interno dei poli produttivi di interesse comunale consolidati oppure assegnare ad altri ambiti urbanizzati la funzione ricettiva a servizio delle attività produttive;
- b. garantiranno la realizzabilità degli interventi fisiologici e di assestamento necessari per adeguare quali-quantitativamente le strutture esistenti;
- c. privilegeranno ed incentiveranno, negli ambiti d'interesse storico e paesaggistico la realizzazione di strutture alberghiere che riutilizzino più edifici anche non contigui;
- d. incentiveranno, negli ambiti d'interesse naturalistico ed ecologico, il recupero di edifici caratteristici come malghe, colombaie, corti rurali, ecc., anche con strutture extra-alberghiere dedicate al settore alpinistico-escursionistico;
- e. incentiveranno il nuovo impianto o il trasferimento di attività ricettive nell'area nel Garda, finalizzati a costituire un'offerta di qualità ed un inserimento ambientale di pregio, anche definendo parametri di qualità strutturale ed ambientale;
- f. dovranno perseguire la riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale, soprattutto nelle aree turistico-alberghiere, anche attraverso il ricorso al credito edilizio;
- g. prevedono la possibilità di un recupero funzionale delle strutture ricettive originarie permettendo anche il cambio di destinazione d'uso;
- h. disciplinano, nella realizzazione dei complessi ricettivi all'aperto e dei loro ampliamenti, i parametri relativi all'utilizzo delle superfici scoperte al fine di limitare l'impermealizzazione e favorendo l'inserimento ambientale.

Titolo 5

Sistema infrastrutturale scolastico

Art. 70 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. n. 11/2004, incentiva e favorisce la realizzazione di un sistema infrastrutturale scolastico flessibile con strutture polifunzionali idonee a soddisfare lo sviluppo e l'evoluzione continua del mondo della scuola.

Art. 71 - Definizione

1. Il PTCP individua sul proprio territorio:

- a. **Poli scolastici:** insiemi di spazi, edifici ed infrastrutture in genere dedicati all'istruzione superiore che si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione dell'offerta formativa in relazione alla consistenza del patrimonio esistente, all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali, urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e alle necessità dell'attività scolastica;
- b. **Infrastrutture scolastiche non connesse:** spazi, edifici ed infrastrutture in genere dedicati all'istruzione superiore non ricompresi nel punto precedente.

Art. 72 - Poli scolastici

1. Per ciascun polo scolastico la Provincia, di concerto con il Comune interessato, redige uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive del polo in questione in relazione ai seguenti criteri:

- a. possibilità funzionale di ampliamento delle strutture esistenti rispetto alle esigenze manifestate e da prevedersi per il futuro;
- b. razionalizzazione e riqualificazione dell'offerta scolastica in termini di prestazioni educative e dei livelli di servizio, compresa l'eventuale connessione con impianti ricreativo-sportivi di rilievo;
- c. l'utilizzo versatile e flessibile delle strutture esistenti e da inserire;
- d. la raggiungibilità attraverso le linee normali di trasporto pubblico locale;

2. Sulla base dei risultati delle suddette valutazioni, la Provincia e il Comune nel quale ricade il polo scolastico sottoscrivono un accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/04, finalizzato alla programmazione e realizzazione delle opere necessarie alla riqualificazione e sviluppo del polo stesso.

3. Con particolare riferimento al territorio comunale di Verona, sulla base di quanto prescritto ai precedenti commi, Provincia e Comune di Verona concerteranno con apposito accordo la razionalizzazione degli immobili esistenti, anche con la rilocalizzazione, e concentrazione degli stessi nei poli già individuati o da individuare. Per la rilocalizzazione del polo scolastico della zona ovest del capoluogo, l'accordo dovrà prevedere la partecipazione anche del comune di Bussolengo al fine che la razionalizzazione ricomprenda anche le infrastrutture di tale comune.

4. Con particolare riferimento al territorio comunale di Legnago e Cerea, sulla base di quanto prescritto ai precedenti commi, Provincia e Comuni di Legnago e Cerea concerteranno con apposito accordo la razionalizzazione degli immobili esistenti, anche con la rilocalizzazione, e concentrazione degli stessi nei poli già individuati o da individuare;

5. (P) Fino all'approvazione degli accordi di cui ai commi precedenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli edifici esistenti adibiti ad istruzione superiore.

Art. 73 - Infrastrutture scolastiche non connesse

1. (P) Per le infrastrutture esistenti non connesse è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli ampliamenti necessari per la funzionalità dell'immobile esistente finalizzati agli indirizzi scolastici presenti all'adozione del presente piano e di quelli strettamente connessi e subordinatamente all'accertamento da parte della Provincia dell'inopportunità del trasferimento in uno dei poli scolastici individuati.

Titolo 6

Sistema infrastrutturale per la mobilità su gomma

Art. 74 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, incentiva e favorisce la riduzione dei flussi viabilistici in rapporto allo sviluppo previsto, assicurando un'equa distribuzione di opportunità di raggiungimento delle grandi arterie, salvaguardando i centri abitati dai flussi veicolari e quindi dagli agenti inquinanti e fornendo una strategia generale per la sicurezza della viabilità stradale.

Art. 75 - Definizione

1. Il PTCP individua sul proprio territorio:

- a. **la rete autostradale:** l'insieme di tutte le autostrade nazionali e regionali;
- b. **la rete viaria principale:** l'insieme di tutte le strade pubbliche che, indipendentemente dalla proprietà, costituiscono la struttura portante di

distribuzione dei flussi di traffico sul territorio collegando il capoluogo ed i principali Comuni della provincia;

- c. **la rete viaria integrativa:** l'insieme di tutte le strade pubbliche che, indipendentemente dalla proprietà, costituiscono un importante supporto alla rete principale per la distribuzione dei flussi di traffico sul territorio, collegando tra loro i principali Comuni e/o i maggiori attrattori di traffico;
- d. **la rete viaria secondaria:** : l'insieme di tutte le strade pubbliche che non rientrano nelle tre categorie sopra descritte;
- e. **i nodi di connessione:** punti di connessione e svincolo tra le arterie principali sopra descritte.

Art. 76 - Rete autostradale

1. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI, per le autostrade esistenti al momento dell'adozione del PTCP, possono prevedere la costruzione di nuovi edifici ad una distanza minima di 100 ml dal limite esterno della banchina stradale, a garanzia della difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico, fatte salve tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la costruzione degli edifici a servizio dell'infrastruttura stradale.

2. La distanza di cui al comma precedente potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali fino al minimo di 50 ml all'interno dei centri abitati, così come definiti dallo stesso strumento urbanistico comunale, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale o attuazione di metodi equivalenti per risultato.

3. Per le autostrade in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.

4. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.

Art. 77 - Rete viaria principale

1. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI, per la rete viaria principale esistente al momento dell'adozione del PTCP, possono prevedere la costruzione di nuovi edifici ad una distanza minima di 100 ml dal limite esterno della banchina stradale, a garanzia della difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico, fatte salve tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la costruzione degli edifici a servizio dell'infrastruttura stradale.

2. La distanza di cui al comma precedente potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali fino al minimo di 30 ml all'interno dei centri abitati, così come definiti dallo stesso strumento urbanistico comunale, previa definizione e previsione di realizzazione di

una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale o attuazione di metodi equivalenti per risultato.

3. Per le strade della rete viaria principale in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.

4. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.

5. L'accesso a questa rete viaria potrà avvenire solamente attraverso svincoli con viabilità di vario rango, escludendo accessi privati, eventualmente da servirsi attraverso controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati.

6. Sulle strade ad una corsia per ogni senso di marcia sarà possibile la realizzazione di impianti di rifornimento carburanti solamente se rispondenti alle norme vigenti in materia prevedendo necessariamente, salva impossibilità tecnica, la predisposizione di impianti fronteggianti, anche se sfalsati, e visibili nei due sensi di marcia in modo da evitare l'attraversamento dei flussi di traffico.

Art. 78 - Rete viaria integrativa

1. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI, per la rete viaria integrativa esistente al momento dell'adozione del PTCP possono prevedere la costruzione di nuovi edifici ad una distanza minima di 60 ml dal limite esterno della banchina stradale, a garanzia della difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico, fatte salve tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la costruzione degli edifici a servizio dell'infrastruttura stradale.

2. La distanza di cui al comma precedente potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali fino al minimo di 30 ml all'interno dei centri abitati, così come definiti dallo stesso strumento urbanistico comunale, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale o attuazione di metodi equivalenti per risultato.

3. Per le strade della rete viaria integrativa in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada

Art. 79 - Rete viaria secondaria

1. La fascia di rispetto è quella prevista dalle vigenti normative.

2. La fascia così definita potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali nei centri abitati, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale.

Art. 80 - Nodi di connessione

1. I nodi di connessione tra le autostrade sono costituiti dallo svincolo tra due arterie o dai caselli autostradali. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI prevedono per i nodi di connessione autostradali esistenti al momento dell'adozione del PTCP fasce di rispetto circolari pari a 300 ml con centro nel punto ideale di incontro tra gli assi delle arterie principali tra loro connesse o dal centro della barriera del casello autostradale. Le fasce di rispetto dei nodi di connessione potranno essere utilizzate per parcheggi scambiatori ed attrezzature in genere a stretto servizio dell'infrastruttura autostradale e interventi e/o programmi di interesse pubblico.

2. I nodi di connessione tra arterie appartenenti alla rete principale sono costituiti dalle loro intersezioni. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI prevedono fasce di rispetto circolari dei nodi di connessione della rete principale pari a 150 ml con centro nel punto ideale di incontro tra gli assi delle arterie tra loro connesse. Le fasce di rispetto dei nodi di connessione potranno essere utilizzate per parcheggi scambiatori ed attrezzature in genere a stretto servizio dell'infrastruttura autostradale e interventi e/o programmi di interesse pubblico.

3. Per i nodi di connessione tra autostrade o tra arterie appartenenti alla rete principale in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.

4. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.

Art 81 – Criticità viabilistica in centro urbano

1. I Comuni, individuati con un flusso di attraversamento veicolare maggiore di 1.500 veicoli in ore di punta, nella redazione di PAT/PATI inseriscono misure finalizzate all'abbattimento dell'impatto delle emissioni atmosferiche e dei rumori sull'abitato, anche attraverso la previsione di viabilità alternativa, concordate con gli enti proprietari della strada .

Art 82 – Strade mercato

1. I Comuni interessati dalla strada mercato individuata nel PTCP costituita dalla ex strada statale 11 "Padana superiore" da San Martino Buon Albergo al confine con la provincia di Vicenza, in sede di redazione del PAT/PATI individuano misure di riqualificazione funzionale, architettonica, urbanistica dell'asta interessata, dei sedimi stradali e limitrofi al fine di agevolare l'utilizzo commerciale ed urbano degli spazi e degli edifici prospicienti, anche con l'utilizzo di sistemi di disincentivazione del traffico di attraversamento e di incremento della ciclabilità e pedonalità.

Art 83 – Punti di stick trafic

1. I punti individuati dal PTCP come di difficile soluzione viabilistica in quanto dipendente da modifiche nell'assetto complessivo della pianificazione territoriale di competenza anche comunale, dovranno essere oggetto di un accordo di programma in sede di redazione di PAT/PATI tra i Comuni interessati e la Provincia finalizzato all'individuazione della soluzione complessiva commisurata alle previsioni e delle risorse necessarie.

Titolo 7

Sistema infrastrutturale alternativo ed integrativo alla modalità gomma per il trasporto di persone e merci

ART. 84 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, incentiva e favorisce la riduzione dei flussi viabilistici per la riduzione dell'inquinamento acustico, atmosferico e dell'impatto generale sul territorio, anche in relazione all'organizzazione monocentrica del territorio provinciale.

2. A tal fine, il PTCP favorisce il trasporto pubblico locale (TPL) come sistema tipico per gli spostamenti personali e persegue la disincentivazione dell'utilizzo del mezzo motorizzato privato, quale modalità di spostamento contrastante con le finalità della fluidità e sicurezza degli spostamenti e della salubrità dell'ambiente.

Art. 85 - Definizione e identificazione

1. Il trasporto pubblico locale (TPL) costituisce un sistema plurimodale (ferrotranviario, su gomma, lacuale e fluviale) di offerta pubblica di mobilità all'interno del territorio provinciale.

2. All'interno della rete del trasporto pubblico provinciale appoggiato in via prioritaria, sui collegamenti radiali da e per la città di Verona, sono individuati dei sottosistemi di prioritaria importanza per la possibilità di impiego delle diverse modalità di trasporto:

- a. sottosistema periurbano al capoluogo;
- b. sottosistema lago di Garda;
- c. sottosistema delle direttrici del sistema ferroviari metropolitano regionale.

Art. 86 - Attuazione

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI:

a. inseriscono le strutture accessorie (golfe di fermata, parcheggi scambiatori, servizi per i punti di raccolta, ecc) necessarie al miglioramento delle condizioni di utilizzo della rete di trasporto pubblico;

2. Il Comune di Verona concerterà con la Provincia e i Comuni ad esso contermini:

a. la definizione delle modalità di TPL all'interno del centro urbano in modo che possa essere integrato con il sistema extraurbano;

b. l'inserimento dei punti di contatto tra TPL urbano ed extraurbano oltre alla viabilità dedicata, prevedendo e predisponendo corsie preferenziali o corridoi alternativi per il trasporto su ferro;

c. la definizione del piano dei parcheggi che disincentivi il raggiungimento del centro della città, del nucleo dei quartieri residenziali e dei grandi poli attrattori (ospedali, centri commerciali, centri direzionali, ecc), anche attraverso tariffe differenziate.

2. I Comuni della linea litoranea del Garda inseriranno delle misure idonee a ridurre l'utilizzo della strada litoranea da parte dei mezzi privati motorizzati per destinarla in via prioritaria al mezzo pubblico.

3. I Comuni inclusi nel programma di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale – SFMR introdurranno previsioni e norme che favoriscano l'attuazione dell'infrastruttura ed il suo collegamento con i poli di generazione- attrazione della domanda di mobilità.

Art. 87 – Portualità

1. La mobilità di tipo sportivo e turistico è caratterizzata, inoltre, dall'utilizzo di natanti per gli spostamenti individuali e collettivi lungo le sponde del lago di Garda.

2. Il piano individua come centri polifunzionali per la logistica e la diportistica sul lago i porti di Retelino, Bardolino e Peschiera del Garda.

3. I Comuni rivieraschi del Garda nella predisposizione dei PAT/PATI cureranno:

a. la localizzazione delle aree da destinare a scivoli di alaggio a servizio del turismo nautico itinerante,

b. la previsione in prossimità degli scivoli di alaggio, di spazi adibiti a parcheggio degli automezzi e dei rimorchi.

Titolo 8

Sistema della mobilità slow

Art. 88 - Obiettivi

1. Il PTCP in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, incentiva la realizzazione di una rete per la mobilità slow a servizio sia dell'attività ludico- sportiva- ricreativa per gli abitanti del territorio veronese e della diversificazione dell'offerta turistica della provincia, sia della mobilità alternativa utilizzata per i trasferimenti nelle aree urbane.

Art. 89 - Definizione

1. La rete di mobilità slow individuata dal PTCP, è distinta in:

- a. **itinerario ciclabile principale esistente:** costituita da tutte le tratte di piste ciclabili facenti parte dei percorsi individuati a livello sovracomunale esistenti;
- b. **itinerario ciclabile principale di progettazione:** costituita da tutte le tratte di piste ciclabili facenti parte dei percorsi individuati a livello sovracomunale di progettazione.

2. La rete di mobilità slow è completata dalla rete di percorsi locali: costituita da tutti i percorsi che collegano zone di valore ambientale e da tutti i percorsi urbani per i normali spostamenti relazionali.

Art. 90 - Attuazione

1. I Comuni in sede di formazione dei PAT/PATI :

- a. recepiscono i percorsi di mobilità slow individuati dal PTCP;
- b. definiscono la rete di percorsi locali per lo spostamento dalle zone residenziali alle piazze, alle scuole, ai principali servizi quali aree produttive, strade bottega, stazioni di autobus, treno, ecc. ;
- c. definiscono le caratteristiche da attuare nei percorsi protetti casa/scuola e casa/lavoro al fine di favorirne l'utilizzo da parte dei frequentanti della scuola dell'obbligo;
- d. definiscono una rete di strade ciclabili, anche esterna ai centri abitati, connessa con la rete individuata dal PTCP, destinata al turismo slow sia da parte degli utenti della rete slow principale, sia da parte dei cittadini residenti;
- e. prevedono le aree di sosta per le biciclette;
- f. normano la costruzione delle nuove strade di quartiere al fine di promuovere lo sviluppo degli itinerari ciclopedonali.

Titolo 9

Sostenibilità degli insediamenti ed opere

Art. 91 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, persegue uno sviluppo equilibrato e sostenibile, derivante dall'ottenimento della massima utilità sociale ed economica da ogni trasformazione territoriale, in particolare dalle trasformazioni determinate dalla dotazione di servizi ed infrastrutture di interesse pubblico.

Art. 92 – Definizione

1. La sostenibilità di ogni trasformazione territoriale è motivata dalla mancanza di alternative ottenibili con la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

2. Le trasformazioni dovute a pianificazione di infrastrutture e servizi pubblici o privati che per loro natura sono rivolte ad un insieme di utenti, che superano quelli espressi dal territorio comunale, necessitano di uno specifico giudizio di sostenibilità.

Art. 93 - Attuazione

1. I Comuni in sede di formazione dei PAT/PATI dovranno prevedere, per ogni previsione di area trasformabile non ancora autorizzata al momento dell'approvazione del presente piano, adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative da parte del sistema ecologico ed ambientale relativo al territorio pianificato. La sostenibilità può essere raggiunta, anche pianificando interventi di miglioramento, estensione e sviluppo delle aree appartenenti alla rete ecologica di cui alla parte III delle presenti norme. Qualora la sostenibilità di dette previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, le norme degli strumenti urbanistici comunali conterranno le condizioni di subordinazione temporale, congiuntamente alla previsione della competenza realizzativa.

2. In tale sede per ogni nuova previsione di trasformazione del territorio dovranno essere verificati i seguenti aspetti di sostenibilità ambientale:

- a. smaltimento e depurazione dei reflui;
- b. gestione dei rifiuti;
- c. uso razionale delle risorse idriche;
- d. clima acustico;
- e. inquinamento elettromagnetico;
- f. ottimizzazione energetica;

g. qualità dell'aria.

1. I Comuni in sede di formazione dei PAT/PATI, qualora si renda necessario pianificare infrastrutture e servizi pubblici o privati con ambito di influenza maggiore del territorio comunale, provvedono a:

- a. acquisire una preventiva intesa con i comuni interessati, la Provincia e la Regione;
- b. pianificare gli spazi, le opere e gli interventi costituenti le dotazioni ecologiche ed ambientali necessarie per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili;
- c. Dettare norme per la realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali contestualmente alla realizzazione degli insediamenti a cui ineriscono, a cura e spese del soggetto attuatore, salvo diversi accordi assunti con gli enti competenti ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/04, nella fase di rilascio delle autorizzazioni.

PARTE V

SISTEMA PAESAGGISTICO

Titolo 1

Art. 94 - Obiettivo

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, salvaguarda, preserva e valorizza il paesaggio anche attraverso la tutela dei segni antropici caratteristici e degli elementi storici e monumentali presenti.

Art. 95 - Definizione

1. Gli ambiti paesaggistici sono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche combinazioni dei seguenti fattori:

- a. forme insediative succedutesi nella storia;
- b. tipi di uso del suolo;
- c. dotazioni infrastrutturali;
- d. copertura vegetazionale;
- e. conformazioni geomorfologiche.

Art. 96 - Attuazione

1. I Comuni nella formazione dei PAT/PATI rilevano le caratteristiche paesaggistiche specifiche del territorio da sottoporre a tutela e provvedono a regolare i diversi fattori della pianificazione in armonia con i seguenti indirizzi:

- a. valorizzare il paesaggio nei suoi fattori costitutivi come sono elencati al precedente articolo;
- b. favorire la ricomposizione urbanistica dei nuclei abitati che elimini gli elementi eterogenei e banali riscoprendo l'immagine paesistica tipica;
- c. promuovere l'immissione nel tessuto insediativo di qualificati elementi edilizi ed infrastrutturali prodotti dalla cultura della modernità al fine di evidenziare la continuità culturale degli abitanti dei luoghi e consentire una lettura sul territorio delle caratteristiche maggiormente qualitative dell'età contemporanea;
- d. Mantenere la completa fruibilità degli elementi salienti del paesaggio in modo particolare lungo le infrastrutture di rango sovracomunale che attraversano il territorio.
